



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE.

L'anno **duemilaquindici**, addì **tre**, del mese di **settembre**, alle ore **19.30** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	CITTERIO CRISTIANO	Sindaco
2	ORLANDINO VINCENZO	Assessore
3	ADAMOLI GIORGIA	Assessore
4	BAROFFIO MARZIA	Assessore
5	D'AMBROSIO CARLO	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
4	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in forza di affidamento disposto originariamente con convenzione originaria rep. n. 40 del 28/10/1959 il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è attualmente gestito - a seguito di mutamenti societari - dalla Società 2i Rete Gas S.p.A.;
- il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, in attuazione della Direttiva Gas n. 98/30/CE, ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;
- il suddetto Decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;
- al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del suddetto servizio, prevedendo all'art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007 e ss. mm. ii., che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.T.E.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;
- in attuazione dell'art. 46 bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, che hanno determinato gli A.T.E.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "Varese 2" di cui fa parte codesto Comune, prevedendo, altresì, che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Varese, quale città capoluogo, a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Premesso altresì che:

- in data 21 ottobre 2014 codesto Comune ha sottoscritto, insieme agli altri Comuni facenti parte dell'ATEM, la convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio (n°18413 registro contratti stipulati mediante scrittura privata del Comune di Varese in data 28 ottobre 2014).
- in particolare, all'art. 5 della sopramenzionata convenzione, si è stabilito che "Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante - chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili. I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione, danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti".

- In forza della citata previsione, il Comune di Varese ha sottoscritto con ANCI Lombardia (che si è avvalsa della sua società in house, Ancitel Lombardia s.r.l) un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 volto a fornire assistenza ai Comuni facenti parte dell'ATEM per il supporto nella realizzazione di tutte le attività prodromiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, tra cui rientra anche la collaborazione nella determinazione e la successiva approvazione del valore di rimborso degli impianti di proprietà del gestore uscente secondo la normativa di settore sopra elencata.

Considerato che:

- al fine di consentire alla stazione appaltante di predisporre il bando, il disciplinare e i relativi allegati tecnici per l'indizione della gara d'ATEM, il Ministero ha previsto che gli attuali gestori forniscano agli enti locali concedenti la documentazione di cui all'art. 4 del DM 226/2011;
- in particolare, ai sensi della citata prescrizione, "I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente:
 - a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
 - b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura;
 - c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
 - d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
 - e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;
 - f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespiti e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;
 - g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.
- I dati di cui sopra devono essere forniti da ciascun gestore entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente (art. 4 c.3 DM cit.);
- ai sensi della citata convenzione, il Comune di Varese ha ricevuto delega al fine di richiedere, per conto e nome di codesta Amministrazione, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011 nonché di svolgere l'attività di valutazione degli impianti in collaborazione con ANCI Lombardia;
- Dette informazioni sono essenziali per poter procedere alla predisposizione delle "linee guida programmatiche d'ambito" (art. 9.c.3 del DM), alla stima degli impianti gestiti dal concessionario uscente e al calcolo del valore di indennizzo ad esso spettante.
- in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 16 del D.L. 145/2013 (che ha modificato l'art. 15 c. 5 del D.lgs. 164/2000), detto valore di rimborso – se superiore al 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria (cd. RAB) – deve essere trasmesso all' Autorità per l'Energia

Elettrica e il Gas (cfr. quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 della Deliberazione 26 giugno 2014 n. 310/2014/R/gas;

- anche in presenza di scostamenti VIR/RAB inferiori al 10% (e pertanto in assenza dell'obbligo di trasmissione all'Autorità di cui al punto precedente), il valore di rimborso degli impianti deve comunque essere inserito – ai sensi dell'art. 9 c. 6 del DM 226/2011 – nel bando di gara, da pubblicare obbligatoriamente entro l'11 settembre 2015, salvo eventuali proroghe che verranno concesse dagli organi statali preposti;
- inoltre, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del DM 226/2011, la documentazione di gara – 30 giorni prima della pubblicazione - deve essere trasmessa all' AEEGSI per i controlli di competenza (la stessa autorità ha poi fissato un termine ancora più ampio, vale a dire 60 giorni).
- laddove vengano superati i termini perentori per la pubblicazione del bando di gara, l'art. 4 comma 5 del D.L. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) prevede l'irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei Comuni facenti parte dell'Ambito.

Dato atto che:

- nel corso dell'espletamento delle attività tecniche di valutazione degli impianti, il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed, in parte, integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinati criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato DM n. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative, il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;
- nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito Decreto ha emanato "le Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" in attuazione del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, il quale ha previsto l'obbligatorietà del riferimento alle citate Linee Guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell'ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte a individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente;
- da ultimo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; In particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del Decreto e le Linee Guida di cui al punto precedente.
- non sono ad oggi state concesse proroghe per i termini della pubblicazione del bando di gara e dunque per l'Atem Varese 2, di cui Codesto Comune è parte integrante, resta confermato il termine perentorio dell'11.09.2015 per la pubblicazione del bando di gara d'Atem ;

Vista:

- la relazione tecnica contenente la stima del valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore redatta dal Gruppo di lavoro istituito presso gli uffici del Comune di Varese e da Anci Lombardia (e dalla sua società in house Ancitel Lombardia) e trasmessa al codesto Comune con pec del 2 settembre 2015, prot. n. 8444 – del 03/09/2015;
- il valore di rimborso riportato nella suddetta relazione tecnica che ammonta a € 3.387.574,59;

Considerato tuttavia che:

- il contraddittorio con il Gestore uscente, volto a determinare in maniera definitiva la stima del valore di rimborso degli impianti ad esso spettante e ad accertare se vi siano gli estremi per giungere ad una quantificazione concordata o, in caso contrario, alla sottoscrizione di un verbale di disaccordo ai sensi dell'art. 5 comma 16 del DM 226/11, è ancora in corso per tardiva comunicazione dei dati malgrado i solleciti anche tramite Prefetto;
- in seguito all'esito del contraddittorio con i gestori, potrebbe emergere la necessità apportare alcune correzioni alla stima riportata nella suddetta relazione tecnica al fine di adeguarla ad eventuali circostanze di fatto che dovessero emergere in merito alle concrete caratteristiche dell'impianto (profondità scavi per interrimento condutture, materiali utilizzati, extra costi in relazione a situazioni particolari ecc.).

- la scelta di approvare il valore di rimborso proposto dal Comune, nelle more della formalizzazione di un accordo/disaccordo con il Gestore in merito all'indennizzo ad esso spettante, è giustificata dall'esigenza di consentire alla stazione appaltante la predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare, schema di contratto di servizio e gli allegati tecnici che è possibile redigere con i dati a disposizione) e il tempestivo avvio della stessa nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di cui in premessa. E ciò, in particolare, al fine di evitare l'applicazione a carico di codesta Amministrazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 comma 4 del DL. 69/2013 (convertito con Legge n. 98/2013) nel caso di pubblicazione del bando di gara oltre i termini previsti dalla normativa di settore.

Visto il DLgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;

Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese;

DE LIBERA

1. di approvare l'utilizzo, per l'indizione della gara, dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale nel territorio comunale di proprietà del gestore aggiornato al 31.12.2013, come da relazione tecnica predisposta da Anci Lombardia e dalla sua società in house Ancitel Lombardia, qui pervenuta in data 2 settembre 2015 (prot. n. 8444 in data 03/09/2015), il quale forma parte integrante del presente atto pur se non materialmente allegato
2. di fare propria la relativa valorizzazione, pari ad € **3.387.574,59**, oltre all'IVA, che verrà poi riportata negli atti di gara in corso di predisposizione da parte della Stazione Appaltante, in quanto indennizzo posto a carico dell'aggiudicatario per riscattare l'impianto e subentrare nel servizio;
3. di dare atto che, qualora le convenzioni in essere prevedano il riscatto gratuito degli impianti (o di una porzione di essi) - nelle ipotesi previste dall'art. 7 del D.M. 226/2011 e s.m.i. - e alla data di effettivo subentro del nuovo gestore d'ATEM sia intervenuta la scadenza naturale della concessione, tali cespiti entreranno a far parte del patrimonio comunale e, conseguentemente, il loro valore verrà detratto dall'indennizzo spettante al Gestore Uscente di cui al punto precedente.
4. di dare mandato al Dirigente Arch. Daniele Aldegheri, in nome e per conto del Comune di Veduggio del Garda e ove occorra, con l'ausilio degli altri Uffici e del Segretario Comunale, affinché provveda alla sottoscrizione del verbale di accordo (o disaccordo ai sensi dell'art. 5 c. 16 del DM 226/11) avente ad oggetto il valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore; Tale accordo/disaccordo dovrà essere poi tempestivamente trasmesso alla Stazione Appaltante affinché possa, se nel caso, provvedere alla necessarie integrazioni/modifiche agli atti di gara pubblicati.
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

La presente deliberazione è dichiarata, con successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4. - del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto ALDEGHERI DANIELE

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data03/09/2015 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA